

IMPOSTE E TASSEdi **GRUPPO DEL BARBA CONSULTING****Conversione in legge del Decreto Sostegni-bis: conferme e novità**

Particolare attenzione è posta su uno strumento, quello del credito d'imposta: sono svariati infatti gli ambiti che ne prevedono l'utilizzo.

La conversione in legge del Decreto Sostegni-bis ha apportato alcune modifiche al testo normativo precedente. Tra le varie novità in tema di crediti d'imposta quella più rilevante è data certamente dall'introduzione all'art. 48- *bis* del **credito relativo alla formazione professionale di alto livello**.

In effetti, all'art. 48- *bis*, c. 1 è riconosciuto nel periodo di imposta per l'anno 2021 un credito d'imposta pari al **25%** per una spesa massima sostenuta di **30.000 euro** a tutte le imprese che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello.

Questo strumento, a differenza di quello già esistente legato all'Industria 4.0, oltre a prevedere un'aliquota fissa a prescindere dalla dimensione aziendale, richiede la partecipazione a **corsi di alta formazione della durata minima di 6 mesi**.

Ma quello appena citato non è il solo credito d'imposta regolato dal Decreto Sostegni-bis, vediamo gli altri.

Con l'art. 7, il Governo individua misure specifiche per il **settore turistico-alberghiero**. Al c. 5 viene esteso il credito d'imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere fino a **ricomprensere il periodo d'imposta 2022**. Pertanto, al momento sarà possibile fruire del credito d'imposta nei 3 periodi successivi al 31.12.2019.

All'art. 4 risulta confermata la dilazione per il **credito d'imposta su canoni di locazione a uso non abitativo**, riconosciuto per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 e a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei contribuenti compreso tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo ammontare nel periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020. Il comma 2- *bis* garantisce anche il credito d'imposta alle **imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro**, per la misura del 20%, oltre che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, per la misura del 40%.

Il **credito d'imposta per le aziende tessili e della moda**, evidenziato nell'art. 8 e previsto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.

Consegue la proroga di un anno anche per il **credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive** così come risulta dall'art. 10. Il credito previsto in compensazione è pari al 50% degli investimenti effettuati nel 2021 in sponsorizzazioni sportive di importo non inferiore a 10.000 euro.

L'art. 20 modifica sensibilmente la disciplina relativa al **credito d'imposta in beni strumentali nuovi "ordinari"**, permettendo la compensazione in un'unica quota annuale invece che in 3 quote annuali di pari importo per le imprese con un fatturato superiore a 5 milioni di euro e su investimenti eseguiti dal 16.11.2020 al 31.12.2021.

Infine, per le **spese di sanificazione degli ambienti di lavoro** sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 è riconosciuto dall'art. 32 un credito d'imposta pari al 30%, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.